



Gentili clienti/iscritti newsletter,

oggi desideriamo indirizzare la Vs. attenzione su un recente provvedimento del Garante (doc. web n. 5986406) riguardante l'invio, tramite sistemi automatizzati (art. 130 del Codice privacy), di mail marketing a indirizzi raccolti tramite form di sito web.

Il procedimento è stato originato da una segnalazione proveniente da Persona Giuridica.

Il Garante ha contestato al Titolare la mancanza di richiesta di consenso specifico per l'invio di comunicazioni commerciali con sistemi automatizzati.

Infatti, il form contatti prevedeva un unico consenso per le finalità contrattuali (richiesta di preventivo), newsletter e mail marketing.

Vi ricordiamo che il consenso per l'invio di mail ex art. 130 del codice, deve essere sempre specifico anche se gli indirizzi mail appartengono a persone giuridiche perchè tale articolo tutela sia gli utenti che i contraenti!

Inoltre, all'azienda (la cui ragione giuridica è palesata nel provvedimento) è stato contestato un utilizzo non conforme alla disciplina privacy, di numeri telefonici, appartenenti a liberi professionisti e imprese individuali, pubblicati sul web, al fine di reperire nuovi clienti e promuovere i propri servizi.

In tal senso il provvedimento generale 29 maggio 2003 prevede che sia escluso l'utilizzo per finalità promozionali di dati conoscibili da chiunque "per mere circostanze di fatto", quali la loro reperibilità sui siti web, o tramite appositi software o mediante comuni motori di ricerca.

La pubblicazione di recapiti telefonici su siti è finalizzata ad agevolare lo svolgimento delle attività professionali o imprenditoriali del Titolare del sito e non è lecito che soggetti terzi possano trasformare tali dati in un proprio veicolo pubblicitario (divergendo dalla finalità originaria).

Perciò, attenzione a come svolgete le attività di marketing e rivolgetevi al consulente in caso di dubbi e nuovi trattamenti.

Fonte: Garante Privacy

21 marzo 2017

A presto

CASTGroup Divisione Privacy

